



*Il Ministro dell'economia e delle finanze
di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1031/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce le modalità per il collocamento all'asta delle quote e prevede che ciascun Stato membro designi un responsabile del collocamento delle quote nazionali;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”;

VISTO in particolare, l'articolo 6, comma 2, del richiamato decreto legislativo 47/2020, in base al quale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure relative alla ripartizione dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione del settore aereo e la successiva riassegnazione, per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli di spesa per le attività destinate, tra l'altro, a finanziare iniziative contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo, per la ricerca e lo sviluppo, ai fini della mitigazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti, per coprire i costi di gestione del sistema EU ET, per combattere la deforestazione;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;



VISTO l'articolo 41 del decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la Convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Gestore dei servizi energetici il 20 dicembre 2019, per la definizione delle attività che il GSE sostiene in qualità di "Responsabile del Collocamento" ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 1031/2010 e successive modificazioni e degli articoli 6, comma 1 e 2, e 19, comma 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 30 del 2013, abrogato e sostituito dal sopracitato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, ivi compresa la gestione e il trasferimento dei proventi;

VISTE le note n. GSE/P20190076510 del 23 dicembre 2019 e n. AD/P2020000009 del 20 gennaio 2020 del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. - con le quali sono stati trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze i Rendiconti trimestrali 2019 relativi ai corrispondenti proventi derivanti dal collocamento all'asta delle quote di emissione, come previsto dalla Convenzione tra MEF e GSE S.p.A del 20 dicembre 2019;

CONSIDERATO che, ai sensi della Convenzione stipulata tra Ministero dell'economia e delle finanze e il GSE, di cui all'articoli 6, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 30 del 2013, abrogato e sostituito dal sopra richiamato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il GSE ha trasferito all'apposito conto di Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro – Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo di euro 17.638.458,12;

CONSIDERATO che in data 19 ottobre 2020 risulta versato nello stato di previsione dell'entrata, sul capitolo 2577, articolo 1, l'importo di euro 17.638.458,12 relativo ai proventi delle quote di emissioni per gli operatori aerei e agli interessi maturati al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le risorse da ripartire nell'esercizio finanziario 2020, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sulla base dell'entità delle quote restituite di competenza del 2019 e degli interessi maturati ammontano ad euro 17.638.458,12;

TENUTO CONTO delle misure individuate nel documento "Italy's action plan on CO₂ emissions reduction" elaborato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile per l'ICAO, finalizzate alla riduzione della CO₂;

CONSIDERATO che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha la competenza delle attività di riduzione della CO₂ ai fini di quanto indicato nella direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni ed integrazioni, recepita con il decreto legislativo n. 47 del 2020;

CONSIDERATO in particolare che l'azione di riduzione e contenimento dell'emissione di CO₂ nel settore aereo è rivolta principalmente ad interventi volti all'innovazione tecnologica degli aeromobili, all'ottimizzazione delle procedure, all'efficientamento energetico degli aeroporti, alla produzione di carburanti di seconda generazione e all'attività di realizzazione di infrastrutture quali le bioraffinerie di seconda generazione, come previste dal decreto il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 139 del 9 ottobre 2013;

CONSIDERATA la competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dell'evoluzione delle normative europee ed internazionali in tema di riduzione



delle emissioni di gas a effetto serra nel settore specifico, nonché delle politiche di sostenibilità e certificazione per l'utilizzo di biocombustibili con particolare attenzione alla promozione di quelli avanzati e allo sviluppo ed autorizzazione dei relativi sistemi di produzione;

CONSIDERATO che la direttiva 2015/1513/UE che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili introduce la possibilità per gli Stati membri, in sede di recepimento della stessa, di permettere ai fornitori di biocarburanti utilizzati nel settore dell'aviazione di scegliere se contribuire all'obbligo di riduzione del 6% previsto al 2020 per tutti i fornitori di carburanti, purché tali biocarburanti siano sostenibili;

DECRETA:

Articolo 1
(Ripartizione dei proventi delle aste)

1. I proventi delle aste di competenza dell'anno 2019 e disponibili in relazione alle procedure stabilite dall'articolo 6 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, unitamente agli interessi maturati, pari ad euro 17.638.458,12, sono ripartiti, sulla base delle motivazioni indicate nelle premesse, come segue:

- a) una quota del 70%, pari ad euro 12.346.920,68 delle risorse spettanti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da assegnare a capitoli per spese di investimento, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 6;
- b) una quota del 30%, pari ad euro 5.291.537,44 delle risorse spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui euro 4.291.537,44, da assegnare a capitoli per spese di investimento, mentre euro 1.000.000,00 rimangono acquisiti al bilancio dello Stato, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 6.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

